SCHEMA DI CONTRATTO PER UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER IL SERVIZIO DI PRESTITO, RESTITUZIONE E *QUICK REFERENCE* PER LE BIBLIOTECHE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA CIG n. 8812586805

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 8007010376), con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 in persona del Dirigente Dott. Francesco Cavazzana, nato a Milano il 10.12.1976, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum — Università di Bologna, domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto per effetto dei provvedimenti del Direttore Generale Rep. n. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 e Rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021, rispettivamente relativi all'attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico di Dirigente, di seguito denominata Università

	C		
	con sede in	, Via	(C.F. n.
P.I. n), in per	sona del legale rapp	resentante, Dott.
, nato a	il	e residente a	
Via, d	li seguito denominato	Impresa/Appaltat	tore

PREMESSO CHE

- con determina del Dirigente dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio, Rep. n. Rep. n. 4322/2021, Prot. n. 157810del 01/07/2021, è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo per la conclusione di un Accordo Quadro, con un operatore economico, ai sensi dell'art 54 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, tramite il quale affidare, in via complementare e temporanea, mediante specifici Ordini di Servizio (OdS), il Servizio di prestito, restituzione e quick reference per le Biblioteche dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e, in particolare, il Capitolato Tecnico la Relazione Tecnica e suoi allegati;

- con determina del Direttore Generale Rep. n. 949/2021, prot. n. 160673 del 05.07.2021 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante gara telematica, per l'acquisizione del *Servizio di prestito, restituzione e quick reference per le Biblioteche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna*, per un valore massimo complessivo presunto dell'appalto pari a Euro 10.485.716, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge ed un valore massimo complessivo presunto dell'Accordo Quadro pari a Euro 5.242.858, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n., prot. n. del sono stati approvati gli atti di gara, la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016 e la nomina della dott.ssa Tamara Macagnino a Responsabile del Procedimento di gara e di stipula del contratto che nella piattaforma telematica compare come Responsabile del Procedimento RDP ed agisce come punto ordinante;
- il bando è stato pubblicato in GUUE GU/S S, in GURI, V serie speciale, Contratti Pubblici n. del, in pari data, sul portale di Ateneo, quindi presso l'Osservatorio e sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell'Impresa che ha offerto l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con provvedimento del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. n. del il servizio è stato quindi aggiudicato all'Impresa;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.lgs. n. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
- 2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
- 2. Costituiscono parti integranti e sostanziali del Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
- il Capitolato Tecnico;
- l'Offerta tecnica;
- l'Oofferta economica;
- 3. Costituiscono parti integranti e sostanziali del Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva e le polizze assicurative.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 1. Il presente Contratto riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, co. 1 e co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di prestito, restituzione e quick reference per le Biblioteche dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, finalizzato a garantire, ampliare e potenziare la fruizione da parte dell'utenza del patrimonio bibliografico e documentale e dei servizi offerti dalle Biblioteche dell'Università.
- 2. Con la stipula dell'Accordo Quadro l'Università si garantisce l'esercizio dell'opzione d'acquisto per i servizi descritti nel Capitolato Tecnico, con tempistiche e

numero di ore differenziati per ciascuna Struttura, sulla base di OdS emessi dal DEC secondo le modalità indicate al par. 9 del Capitolato Tecnico.

- 3. I servizi richiesti andranno svolti prevalentemente in compresenza ed in via complementare con il personale bibliotecario dell'Università. In alcune Strutture e in alcune fasce orarie il servizio sarà svolto esclusivamente dal personale dell'Appaltatore, senza la presenza del personale dell'Università.
- 4. Il servizio verrà potenzialmente svolto presso tutte le Sedi bibliotecarie dell'Università situate a Bologna, Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Cesenatico e Imola. Le strutture coinvolte sono potenzialmente tutte le Biblioteche facenti parte del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
- 5. Gli orari di apertura e chiusura delle sedi interessate al servizio sono suscettibili di variazione nel corso dell'esecuzione del contratto, in funzione delle esigenze e delle decisioni assunte da ciascuna sede.
- 6. L'Università si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore la copertura del servizio presso ulteriori sedi rispetto a quelle elencate, a seguito dell'apertura di nuove Biblioteche o sedi, oppure in virtù di richieste di adesione all'Accordo Quadro da parte di Biblioteche o sedi già esistenti, che al momento erogano il servizio unicamente con personale interno.
- 7. Il contratto, completo dei relativi allegati, determina tutte le condizioni di erogazione del servizio.
- 8. La descrizione e le specifiche del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 4 - DECORRENZA, DURATA E OPZIONI

- 1. Il contratto decorre dalla data di avvio del servizio e avrà durata triennale.
- 2. L'università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:
- a. facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, alle medesime condizioni della fase principale per 24 (ventiquattro) mesi, esercitabile disgiuntamente anche di anno in anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a Euro 3.495,239;
- **b. facoltà di procedere alla proroga del contratto**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, per al massimo ulteriori 12 (dodici) mesi, esercitabile

disgiuntamente anche mese per mese, per un importo stimato complessivamente non superiore a Euro 1.747.619.

ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

- 1. Il valore massimo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari a Euro 10.485.716, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge. Il valore complessivo dell'Accordo Quadro (fase principale di durata triennale) è pari ad Euro 5.242.858, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge (non ci sono rischi interferenziali).
- 2. Trattandosi di Accordo Quadro ed essendo il fabbisogno orario stimato, l'importo contrattuale potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'Impresa possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'Impresa un minimo contrattuale garantito.

ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO

- 1. L'Università può introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
- 2. Qualora l'importo contrattuale non dovesse essere sufficiente a soddisfare ulteriori esigenze emerse nel corso di esecuzione del contratto, l'Università procederà ad un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ordinando all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore durante gli orari di apertura delle Strutture e comunque nella fasce orarie indicate dai Responsabili delle Biblioteche in fase di avvio del servizio e nelle eventuali successive richieste di rimodulazione oraria, secondo le modalità indicate al par. 12 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve svolgere il servizio in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico e alle eventuali condizioni migliorative previste nell'Offerta tecnica, rispettando altresì i regolamenti e le procedure adottate dall'Università inerenti all'espletamento del servizio.

- 2. In sede di Offerta tecnica, l'Appaltatore dovrà presentare il piano organizzativo che intende adottare per garantire qualità e continuità ai servizi affidati, impiegando il personale necessario per eseguire il servizio, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico
- 3. L'Appaltatore si fa carico degli oneri e degli obblighi specificamente indicati al par. 5 del Capitolato Tecnico alle lett. a) t) e nel protocollo di sicurezza dell'Università relative alla situazione emergenziale legata al Covid-19.
- 4. Il mancato rispetto degli obblighi e delle responsabilità indicate comporterà l'applicazione di penali.
- L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. n. 547/55, D.P.R. n. 303/56 e D.lgs. n. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna a verificare, altresì, che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
- L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
- Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
- 8 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria

per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

- Le attività contrattuali, da svolgersi presso i locali dell'Università, debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il DEC. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
- 11 L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

ARTICOLO 9 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- 1 L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei CCN e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di CCN comparativamente più rappresentative delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 2 Nel caso di accertamento di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore o del subappaltatore, relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016.
- 3 In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione da parte dell'Università del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e da quanto previsto al par. 13 del Capitolato Tecnico, l'Appaltatore si impegna all'utilizzo, in via prioritaria, degli stessi operatori delle precedenti imprese impiegate nel servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione d'impresa dell'Appaltatore e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP, congiuntamente al DEC, effettua la verifica di conformità del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione. La verifica sarà effettuata nei tempi e secondo le modalità indicate ai par. 14 e 15 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 1. Il prezzo orario della prestazione è stato determinato dall'Appaltatore in sede di offerta, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.
- 2. Il corrispettivo, dato dalla quantità di ore effettivamente svolte moltiplicata per il prezzo unitario indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, sarà corrisposto unicamente a seguito delle verifiche atte ad accertare la qualità complessiva delle prestazioni e a verificare il livello dei servizi assicurati e del monitoraggio delle ore svolte e, altresì, nel rispetto delle previsioni indicate ai par. 14 e 15 del Capitolato Tecnico.
- 3. Il pagamento avverrà a cadenza trimestrale, attestato dalla regolare esecuzione e previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
- 4. L'Appaltatore dovrà esibire, ad ogni richiesta dell'Università, in originale o copia autentica, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsti dalle vigenti norme, e copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'impossibilità per l'Università di procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture.

- 5. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M.
 n. 55/2013 ed intestate e indirizzate alla struttura dell'Alma Mater Studiorum –
 Università di Bologna che ha richiesto il servizio oggetto di fatturazione.
- 6. La tabella sottostante indica l'elenco delle Strutture cui fatturare i rispettivi servizi, nonché i relativi codici IPA.

Biblioteche	Strutture	Codici IPA
	competenti per la	
	fatturazione	
Biblioteca "Mario Gattullo" del	Dipartimento di Scienze	7IRJ29
Dipartimento di Scienze	dell'Educazione 'Giovanni	
dell'Educazione	Maria Bertin' (EDU)	
Biblioteca "Silvana Contento" del	Dipartimento di Psicologia	NQ30UG
Dipartimento di Psicologia	(PSI)	
Biblioteca Centrale del Campus di	ACCF - Area di Campus	CMZYNN
Cesena	Cesena e Forlì - sede Cesena	
Biblioteca centrale del Campus di	ACRR - Area di Campus	IX8ZZL
Ravenna	Ravenna e Rimini - sede	
	Ravenna	
Biblioteca Centrale del Campus di	ACRR - Area di Campus	4AGR7F
Rimini	Ravenna e Rimini - sede Rimini	
Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli	ACCF - Area di Campus	EXZJX0
del Campus di Forlì	Cesena e Forlì - sede Forlì	0077.075
Biblioteca del Dipartimento di	Dipartimento di Lingue,	CBK4M7
Lingue, Letterature e Culture	Letterature e Culture Moderne	
Moderne	(LILEC)	A37E4D/7
Biblioteca del Dipartimento di	Dipartimento di Scienze	AYE1BZ
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali	Biologiche, Geologiche e	
Biblioteca del Dipartimento di	Ambientali (BIGEA) Dipartimento di Scienze	SQ8TE4
Scienze Statistiche "Paolo	Statistiche 'Paolo Fortunati'	3Q61E4
Fortunati"	(STAT)	
Biblioteca del Dipartimento di	Dipartimento di Storia Culture	7JVFVM
storia culture civiltà	Civiltà (DISCI)	75 41 4141
Biblioteca Universitaria	Biblioteca Universitaria di	2EMAEF
Diblioteca Ciliverottalia	Bologna	
Biblioteca "N. Matteucci" del	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
Dipartimento di Scienze politiche e	Servizi allo studio	
Sociali		
Biblioteca delle Arti	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
	Servizi allo studio	
Biblioteca di Agraria "G.	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
Goidanich"	Servizi allo studio	
Biblioteca di discipline economico-	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
aziendali "Walter Bigiavi"	Servizi allo studio	
Biblioteca di ingegneria e	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
architettura	Servizi allo studio	
Biblioteca di Matematica, Fisica,	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
Astr. Inf.	Servizi allo studio	
Biblioteca di Medicina	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
	Servizi allo studio	

Biblioteca di Veterinaria "G.B.	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
Ercolani"	Servizi allo studio	
Biblioteca giuridica "Antonio Cicu"	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
	Servizi allo studio	
Biblioteca Navile	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
	Servizi allo studio	
Biblioteca Umanistica "Ezio	Abis – Area Biblioteche e	1HHENL
Raimondi"	Servizi allo studio	

- 6. Le fatture oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Struttura presso cui è stato eseguito il servizio (deve essere congrua con il codice IPA);
- codice univoco ufficio (codice IPA);
- CIG n. 8812586805;
- estremi del Contratto (Rep., prot. e data stipula);
- periodo di riferimento cui si riferisce l'importo fatturato;
- numero di ore svolte nel periodo di riferimento.
- 7. Con specifico riferimento alle <u>fatture emesse per servizi espletati presso Strutture per le quali la competenza sulla fatturazione è in capo ad ABIS</u> è possibile emettere un'unica fattura per il servizio espletato presso più strutture purché sia dedicata una riga per ciascuna struttura interessata, contenente le informazioni e i dati sopra elencati.
- 8. L'Università provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- 9. L'Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulle fatture la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015". Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
- 10. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi.

- 11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, dovute al personale di cui al precedente periodo, il RUP inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
- 12. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
- 13. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del RUP, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.
- 14. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 13 - POLIZZE ASSICURATIVE

- Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Appaltatore.
- 2. Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto e/o per altre esigenze;
- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.
- 3. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, derivante dall'esecuzione degli ordini di consegna, saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00, per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita all'Università entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
- 4. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo.
- 5. L'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Università in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore.
- 6. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna.
- 7. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo;
- 8. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione degli ordini di consegna, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi del successivo art. 17, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 9. L'operatività delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n.

50/2016, l'Appaltatore ha costituito prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva di Euro pari al 10 % dell'importo contrattuale, calcolata come previsto dal citato art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza n. emessa il da

- 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Università e, quale Foro competente, quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università.
- 3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 5. La garanzia definitiva verrà svincolata secondo quanto definito dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 15 - PENALI

- 1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione del contratto, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:
- -in caso di ritardo nell'avvio del servizio, l'Università potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- -in caso di ritardo nell'adeguamento alle richieste di modifica dell'orario di svolgimento

del servizio, rispetto ai tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico e alle eventuali condizioni migliorative indicate nell'Offerta tecnica, l'Università potrà applicare, per ogni giorno solare interessato dal ritardo, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

-in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi relativi all'implementazione del piano di formazione secondo le caratteristiche minime previste nel par. 11 del Capitolato Tecnico o alle condizioni migliorative di cui al criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica n. 2.1 proposto dall'Appaltatore, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto ad ottemperare agli obblighi assunti con il piano di formazione entro 30 (trenta), giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla notifica di inadempimento e di applicazione della penale;

-nel caso in cui si verifichino 3 segnalazioni per omessa o non corretta esecuzione dei servizi, l'Università potrà applicare una penale di importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinato in relazione alla gravità dell'omissione o della non corretta esecuzione;

-in caso di mancato adempimento di ciascuno degli obblighi previsti dal par. 5 del Capitolato Tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

-in caso di mancato rispetto delle norme relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compreso il mantenimento delle condizioni conseguenti all'attuazione della clausola sociale e a quanto previsto in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione potrà applicare una penale in misura giornaliera d'importo pari a 7.000 euro per ogni violazione accertata. Il mancato ripristino delle condizioni contrattuali entro 30 giorni potrà essere valutato dall'Amministrazione come grave inadempimento tale da determinare la risoluzione del contratto nei termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-in caso di mancato adempimento di tutte le altre prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico e differenti da quelle sopra elencate, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

-in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al Codice etico e di comportamento dell'Ateneo, pubblicati sul sito https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. L'Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 16 - RECESSO

- 1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
- 2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio o alla sua sospensione o interruzione.
- 3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
- 4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto:
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

- frode nella esecuzione del servizio.
- 2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante PEC, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 15 "*Penall*", nei seguenti casi:
- qualora, come previsto al par. 14 del Capitolato, l'Appaltatore non abbia ripristinato le condizioni contrattuali relative al trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, compreso il mantenimento delle condizioni conseguenti all'attuazione della clausola sociale e a quanto previsto in sede di offerta tecnica, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avviso;
- qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative, come richieste nel precedente art. 13 del presente Contratto;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- nei casi di cui all'art. 20 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c.,

nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 18 - RUP, DEC E DO

- 1 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Paolo Albertazzi, in servizio presso ABIS, Unità di processo, organizzazione, nuovi insediamenti e approvvigionamenti bibliotecari (paolo.albertazzi@unibo.it; 051.2094235).
- Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) è la dott.ssa Belinda Sirena, in servizio presso ABIS, Unità di processo, organizzazione, nuovi insediamenti e approvvigionamenti bibliotecari (belinda.sirena@unibo.it; 051.2094282).
- 3 Come previsto al par. 3 del Capitolato Tecnico, al fine di agevolare il monitoraggio della corretta esecuzione del servizio e la comunicazione tra i soggetti coinvolti nel servizio, l'Università ha individuato 5 Direttori Operativi (DO) i cui contatti telefonici ed email, saranno consegnati dal DEC al Responsabile del Servizio e ai Responsabili Intermedi dell'Appaltatore, contestualmente all'avvio del servizio.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILI DELL'APPALTATORE

- 1 Come previsto al par. 6 del Capitolato Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà nominare un proprio Responsabile del Servizio incaricato di presidiare e dirigere il servizio, nonché di coordinare l'attività dei Responsabili Intermedi.
- 2 Come previsto al par. 7 del Capitolato Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà nominare 5 Responsabili Intermedi incaricati di coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione del servizio.
- 3 Il personale dell'Appaltatore, impiegato per adempiere alle prestazioni del servizio, dovrà possedere inquadramento, formazione, professionalità e requisiti dettagliatamente previsti ai par. 10 e 11 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1.	L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in
subapp	alto, in misura non superiore al 50% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle
seguent	ti prestazioni:

.....

- 2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) del D.lgs. n. 50/2016.
- 6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

- 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 2. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 21 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 22 - TRACCIABILITÀ

- 1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
- 2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
- 3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
- 4. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 23 - SPESE CONTRATTUALI

- 1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.
- 2. L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, in qualità di Titolare e/o contitolare del trattamento nomina, quale

Responsabile dei dati personali, trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nel presente contratto, il sig./sig.ra

- 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi.
- 3. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna è pubblicata alla pagina https://www.unibo.it/privacy. L'informativa di ______ [indicare controparte] per i Clienti è reperibile alla pagina web ______/in allegato.
- 4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 6 (Varianti al contratto), art. 10 (Clausola sociale), 15 (Penali), 16 (Recesso), 17 (Risoluzione del contratto), 23 (Spese contrattuali) e 25 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Allegati:

- -Capitolato Tecnico; -Offerta Tecnica;
- -Offerta Economica.

Per l'Appaltatore (Firma digitale – il Legale rappresentante) Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale – il Dirigente dott. Francesco Cavazzana)